

## Fisco Report n. 03/2018

### La “nuova” pace fiscale e la rottamazione ter: “diversamente condono”

A cura di Antonio Sanges

Novembre 2018

#### *Premessa*

Il **Decreto Legge n. 118/2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 23/10/2018, regola le “*disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”.

Tale decreto “disciplina” le seguenti tematiche, così raccordate:

- Definizione agevolata processi verbali di constatazione (**art. 1**)
- Definizione agevolata atti del procedimento con accertamento (**art. 2**)
- Definizione agevolata carichi affidati agente della riscossione (**art. 3**)
- Stralcio debiti fino ad € 1.000 affidati agenzia riscossione dal 2000 al 2010 (**art. 4**);
- Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea (**art. 5**)
- Definizione agevolata controversie tributarie (**art. 6**)
- Regolarizzazione con versamento volontario di periodi di imposta precedenti riservato alle ASD e alle SSD (**art. 7**)
- Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (**art. 9**)

Dopo aver riportato il raccordo delle tematiche in oggetto, passiamo ad analizzare le singole “fattispecie” previste dal D. Legge n. 118/2018.

#### **1. DEFINIZIONE AGEVOLATA PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE DI CUI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE 07 GENNAIO 1929 (Art. 1)**

Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

▪ **Definizione agevolata solo per PVC senza notifica di avviso di accertamento**

Risulta possibile definire solo i processi verbali di constatazione per i quali alla data del 24 ottobre 2018 non è stato ancora notificato avviso di accertamento e/o ricevuto invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del D. Legge n. 218/97.

▪ **Presentazione della definizione agevolata dei P.V.C. entro il 31 maggio 2019**

Le definizioni agevolate dei P.V.C. devono essere presentate entro il prossimo 31 maggio 2019, con le modalità stabilite dal direttore Agenzia Entrate, per periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72.

▪ **P.V.C. notificato a soggetti in regime di trasparenza**

In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli artt. 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione prevista dalla normativa può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 1 per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputati.

▪ **Imposte autoliquidate ma versate entro il 31 maggio 2019**

- Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

- Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'art. 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso art. 114.

▪ **Il perfezionamento della definizione agevolata P.V.C.**

- La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 31 maggio 2019. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi 2,3,4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

- In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i

termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 20, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

## **2. DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (Art. 2)**

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del DL 119/2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del DL 119/2018.

### ▪ **Definizione inviti al contraddittorio**

Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del DL 119/2018, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

### ▪ **Definizione accertamento con adesione**

Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del DL 119/2018 possono essere perfezionati ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

### ▪ **Perfezionamento della definizione del procedimento di accertamento**

- La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini stabiliti dalla normativa. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 8, commi 2,3,4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono tali effetti.

- La definizione del coobbligato giova in favore degli altri.

## **3. DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI AFFIDATI AGENTE RISCOSSIONE (Art. 3)**

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli

interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:

- a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

▪ **Il pagamento rateizzato**

- Le rate previste scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
- In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo e non si applicano le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

▪ **Dichiarazione del contribuente all'ADR da effettuarsi entro il 30 aprile 2019**

- L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.

- Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità ed in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.

- Nella dichiarazione, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

- Entro il 30 aprile 2019, il debitore può integrare, con le modalità previste dalla normativa, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

▪ **Effetti della presentazione carichi definibili**

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione,

- d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

▪ **Comunicazione di debitori ammontare comprensivo somme definibili entro 30giugno 2019**

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

▪ **Pagamento "somme" definibili**

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5, art. 3, DL 119/2018;
- b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla precedente lettera a) ;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

- a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi della normativa sono automaticamente revocate e non possono essere accordata nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la dilazione non ha prodotto effetti:

- a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
- b) il pagamento può essere rateizzato ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

#### **4. STRALCIO DEBITI FINO AD € 1.000 – PERIODO 2000/2010 (Art. 4)**

I debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

#### **5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE A TITOLO DI RISORSE PROPRIE DELL'UNIONE EUROPEA (Art. 5)**

I debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti.

#### **6. DEFINIZIONE AGEVOLATA “CONTROVERSIE TRIBUTARIE” (Art. 6)**

- Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

- In deroga a quanto previsto, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del DL 119/2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) della metà del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) di un quinto del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

- Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del decreto 119/2018, e con il pagamento del 40% negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

**N.B.** In caso di ricorso in primo grado la definizione si applica se entro il 24 ottobre 2018 tale ricorso sia stato notificato alla controparte.

▪ **Esclusione delle “controversie tributarie”**

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

▪ **Perfezionamento della definizione**

- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 31 maggio 2019 e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

- Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è, in ogni caso, subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'art. 3.

- Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

- Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

- Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

- L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

- In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

- La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

## **7. REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE - ASD e SSD (Art. 7)**

- Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

- Le ASD e le SSD possono avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'art. 2, versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, e al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie di cui all'art. 6 con il versamento del:

- 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado del giudizio;

- 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del DL 119/2018;

- 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e degli interessi accertati, nel caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del DL 119/2018.

- La definizione agevolata è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso, resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni

agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

## **8. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE (Art. 9)**

- Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dall'art. 9 DL 119/2018, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

- L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e, comunque, di non oltre il 30% di quanto già dichiarato.

- Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo, per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito d'imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è, comunque, ammessa sino a 30.000 euro.

### **▪ Calcolo del maggiore importo imponibile integrato**

- Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

- a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%;
- c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenuto conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

### **▪ La dichiarazione integrativa speciale**

I contribuenti, al fine di aderire alla volontà di redigere "dichiarazione integrativa speciale" devono:

- a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del DL n. 119/2018, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

- b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo e, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
- c) Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la "dichiarazione integrativa speciale" è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono, altresì, dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
- d) Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  
La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di alcun genere.

▪ **La sottoscrizione della dichiarazione integrativa speciale**

La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente.

La procedura di cui all'art. 9) non è esperibile:

- a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
- b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura.

▪ **Dichiarazione integrativa speciale non esperibile per emersione attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori territorio dello Stato italiano**

La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato italiano, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.